

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2686 del 09/05/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME MONTONE, AD USO AGRICOLO IRRIGUO, IN LOCALITA' VILLA ROVERE IN COMUNE DI FORLI' (FC). SOCIETA' AGRICOLA MEDA DI PERUGINI ALESSANDRO & C. S.S. - PRATICA N. FC24A0007.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2803 del 09/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno nove MAGGIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME MONTONE, AD USO AGRICOLO IRRIGUO, IN LOCALITA' VILLA ROVERE IN COMUNE DI FORLI' (FC).
SOCIETA' AGRICOLA MEDA DI PERUGINI ALESSANDRO & C. S.S. - PRATICA N. FC24A0007.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;
- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19/03/2025 con la quale è stato conferito ad interim l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena nei confronti del Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 94/2023 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 140/2022. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae con decorrenza dal 01/06/2024 fino al 31/05/2029;
- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est per il suddetto periodo ed, in particolare, per il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, è stato conferito l'incarico di funzione all'Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-3294 del 10/06/2024 è stata rilasciata alla Società Agricola Meda di Perugini Alessandro e C. Az. Agr. S.S., CF 03567960400, la concessione con procedura ordinaria, ad uso agricolo irriguo, per la derivazione di acque pubbliche superficiali mediante prelievo dal Fiume Montone, ubicato in area di proprietà di terzi, in Località Villa Rovere in Comune di Forlì (FC), per un volume massimo complessivo annuo pari a 36.500 mc e una portata massima di esercizio pari a 5,00 l/s, finalizzata all'irrigazione di un comparto agricolo di estensione pari a 15,95 ha, coltivato a pesco e actinidia;
- con domanda registrata n. PG/2025/29560 del 17/02/2025, successivamente completata con documentazione trasmessa con nota registrata n. PG/2025/33142 del 20/02/2025, la Società Agricola Meda di Perugini Alessandro e C. Az. Agr. S.S., CF 03567960400, ha richiesto la variante sostanziale alla suddetta concessione, a seguito della necessità di dover effettuare modifiche alle opere di derivazione e agli impianti a servizio delle stesse, rispetto a quanto stabilito con la suddetta Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-3294 del 10/06/2024, con conseguente aumento della portata massima complessiva di esercizio da 5,00 l/s a 8,33 l/s;

EVIDENZIATO che dalla documentazione tecnica allegata alla suddetta domanda risulta in particolare che:

- l'intervento concessionato prevedeva la sistemazione di una pompa fissa a monte della sponda del Fiume Montone, ma a seguito di un sopralluogo tecnico è emerso un impedimento tecnico oggettivo, che non ha consentito proseguire con la realizzazione dello stesso, dovuto al dislivello tra quota dell'acqua del fiume e cima della sponda (pari a circa 9 metri), insormontabile da qualsiasi tipo di pompa;
- per ovviare a tale problematica, è stato previsto l'utilizzo di una pompa elettrica mobile, da collocare indicativamente a metà sponda, a una quota dimezzata rispetto al suddetto dislivello, che permetterà alla pompa stessa di lavorare correttamente;

- in prossimità del confine della sponda, in corrispondenza del quale è collocato il condotto idrico proveniente dall'invaso di stoccaggio artificiale a tenuta di proprietà aziendale (ubicato in area catastalmente identificata al mappale n. 596 del Foglio 211 del NCT del Comune di Forlì, finalizzato all'accumulo della risorsa idrica superficiale derivata dal Fiume Montone), verrà realizzato un tombino contenente un manicotto per agganciare un ulteriore tubo flessibile, con lo scopo di collegare il condotto principale alla pompa una volta in posizione;
- il tracciato del cavo per l'alimentazione elettrica sarà affiancato a quello del condotto idrico e terminerà fuori terra, tramite una scatola di derivazione posizionata sopra al tombino, per evitare danni causati dall'umidità. Tramite un ulteriore cavo la pompa verrà alimentata elettricamente per il tempo necessario;
- una volta terminato il riempimento del suddetto vaso di accumulo artificiale, la pompa verrà rimossa e la sponda del fiume liberata;
- il tratto interrato di tubazione, collocato a partire dal confine del mappale n. 39 del suddetto Foglio 211, seguirà il medesimo tracciato e sarà realizzato con le stesse modalità operative e materiali descritti nella precedente istanza oggetto del provvedimento di concessione rilasciato con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-3294 del 10/06/2024;

PRESO ATTO che tra il concessionario e il proprietario dell'area in cui è ubicato il prelievo in esame è attualmente in essere un contratto di affitto valido fino al 31/12/2031;

CONSIDERATO, altresì, che la domanda è sottoposta al procedimento di variante sostanziale alla concessione ordinaria di derivazione di acque superficiali ai sensi dell'art. 31, comma 1 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 55 del 12/03/2025, senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA, sito n. 88, tipo ZSC, codice sito IT4080009 denominata “*SELVA DI LADINO, FIUME MONTONE, TERRA DEL SOLE*”;

PRESO ATTO altresì che, ai sensi della nuova normativa sulla valutazione di Incidenza (con particolare riferimento all'Allegato A di cui alla Determina Regionale n. 14585 del 13/07/2023), la tipologia d'intervento proposto (interventi di modifica alle opere di derivazione e agli impianti a servizio delle stesse, in variante a quanto precedentemente concesso con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-3294 del 10/06/2024) rientra tra quelli ricompresi nell'Elenco degli interventi di modesta entità, valutati come non incidenti negativamente ed è, pertanto, considerato “attività libera” che non richiede l'effettuazione della pre-valutazione, a condizione di rispettare durante l'esecuzione delle lavorazioni le Condizioni d'Obbligo generiche e quelle indicate per la specifica tipologia di intervento, rispettivamente riportate ai punti A, B, C di pag. 75 e al punto 38 A dell'Allegato A alla medesima Determinazione;

PRESO ATTO degli assensi espressi da:

- SAC Forlì-Cesena: Relazione istruttoria datata 08/05/2025, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:
 - essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - R (Repulsione), il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - ❖ installazione e mantenimento in regolare stato di funzionamento di un misuratore dei volumi emunti (contatore volumetrico);

- ❖ clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;
- ❖ rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:

- DMV estivo (maggio/settembre): 0,27 mc/s;
- DMV invernale (ottobre/aprile): 0,38 mc/s;

- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena: Nulla Osta Idraulico rilasciato con nota prot. n. 33068 del 06/05/2025, registrata n. PG/2025/83688 del 06/05/2025, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Società Agricola Meda di Perugini Alessandro e C. Az. Agr. S.S.: assenso al rispetto delle Condizioni d'Obbligo in materia di VINCA, dichiarato con nota datata 18/02/2025, trasmessa con nota registrata n. PG/2025/33142 del 20/02/2025, riportate nel disciplinare di concessione;
- Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale: parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 5423 del 03/03/2025, registrata n. PG/2025/39951 del 03/03/2025, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Consorzio di Bonifica della Romagna: parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 6321 del 21/02/2025, registrata n. PG/2025/34807 del 24/02/2025;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico identificato con codice IT081101000000007-8ER, denominato "Montone", avente:

- stato chimico: BUONO;
- stato ecologico: BUONO;
- DMV estivo (maggio/settembre): 0,28 mc/s;
- DMV invernale (ottobre/aprile): 0,37 mc/s;

- stress idrico: NO;
- corpo idrico non a rischio quantitativo;

ACCERTATO inoltre che, trattandosi di un uso agricolo irriguo finalizzato all'irrigazione di un comparto irriguo dichiarato di ha 13.84.00 coltivato a kiwi e di 01.61.00 coltivato a pesco nettarino, con metodo irriguo a goccia (microjet) e ad ala gocciolante, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 36.500 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR n. 1415/2016, in quanto inferiore al fabbisogno teorico delle colture pari a 79.366,35 mc/anno, calcolato tenendo conto delle perdite dei sistemi irrigui;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso agricolo irriguo sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che la Società ha versato:

- in data 12/04/2024 un importo pari a euro 195,00 corrispondente alle spese istruttorie dovute per il rilascio della variante sostanziale alla concessione in esame;
- in data 08/06/2024 un importo pari a euro 101,06 corrispondente ai 7/12 del canone dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica relativo all'anno 2024;
- in data 08/06/2024 un importo pari a euro 250,00 dovuto a titolo di deposito cauzionale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015 che stabilisce un importo minimo pari a euro 250,00;
- in data 09/05/2025 un importo pari a euro 175,32 corrispondente al canone dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica relativo all'anno 2025;

ATTESO che il canone dovuto per la risorsa idrica per l'anno in corso è pari a euro 175,32;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per la Società Agricola Meda di Perugini Alessandro e C. Az. Agr. S.S., inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 17/02/2025, acquisita al prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0012208_20250217;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *“4.Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.”;*
- *“4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”;*

ACQUISITE in data 08/05/2025 l'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., registrate n. PG/2025/86214 del 09/05/2025, attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti della Società Agricola Meda di Perugini Alessandro e C. Az. Agr. S.S. sottoposti a verifica antimafia;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere alla variante sostanziale della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola Meda di Perugini Alessandro e C. Az. Agr. S.S., CF 03567960400, la variante sostanziale della concessione ordinaria (pratica n. FC24A0007) per modifiche alle opere di derivazione e agli impianti a servizio delle stesse, con un aumento della portata massima complessiva di esercizio da 5,00 l/s a 8,33 l/s, per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda sinistra del Fiume Montone, avente le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa: FCA143656

- prelievo ubicato in Comune di Forlì (FC) - Località Villa Rovere, in area di proprietà di terzi, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Foglio 211, antistante mappale n. 41, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 738.227,53 - Y: 898.352,06;
- prelievo da esercitarsi mediante pompa elettrica mobile;
- utilizzo della risorsa ad uso agricolo irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 8,33 l/s;
- volume complessivo pari a 36.500 mc/annui;

2. di confermare la scadenza della concessione al 31/12/2033. Entro la data di scadenza del contratto di affitto attualmente in essere tra il concessionario e il proprietario dell'area in cui è ubicato il prelievo in esame (31/12/2031), dovrà essere comunicato l'eventuale rinnovo del contratto stesso ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena. Nel caso in cui il terreno sia dato in affitto ad altra Ditta, dovrà essere contestualmente presentata istanza di cambio di titolarità. Nel caso in cui il contratto non sia rinnovato e il proprietario dell'area in cui è ubicato il prelievo non intenda utilizzare il prelievo stesso dovrà invece essere presentata istanza di rinuncia;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Società in data 08/05/2025 (trasmesso con nota registrata n. PG/2025/86214 del 09/05/2025) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con nota prot. n. 33068 del 06/05/2025, registrata n. PG/2025/83688 del 06/05/2025, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;
5. di stabilire che il concessionario debba rispettare le Condizioni d'Obbligo in materia di Valutazione di incidenza ambientale (Vinca) nei siti della rete Natura 2000, riportate nel disciplinare di concessione che le contiene;
6. di stabilire che il concessionario debba rispettare le prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale, rilasciato con nota prot. n. 5423 del 03/03/2025, registrata n. PG/2025/39951 del 03/03/2025, riportate nel disciplinare di concessione che le contiene;

7. di quantificare in euro 175,32 l'importo del canone dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica per l'anno 2025;
8. di fissare in euro 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
9. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
10. di inviare copia semplice del presente provvedimento alla Società Agricola Meda di Perugini Alessandro e C. Az. Agr. S.S.;
11. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
12. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
13. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
14. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
15. di dare atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite

la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto;

16. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010;
17. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027;
18. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

Dott. Stefano Renato de Donato

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale per uso agricolo irriguo rilasciata alla Società Agricola Meda di Perugini Alessandro e C. Az. Agr. S.S., CF 03567960400 (pratica n. FC24A0007).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico identificato con codice IT081101000000007-8ER, denominato "Montone", avviene da sponda sinistra del Fiume Montone.
2. L'opera di presa è costituita da una pompa elettrica mobile e presenta le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa: FCA143656

- ubicazione: Comune di Forlì (FC) - Località Villa Rovere, Foglio 211, antistante mappale n. 41;
 - coordinate UTM RER X: 738.227,53 - Y: 898.352,06;
 - diametro del tubo di pescaggio: 100 mm.
3. Fino al mappale n. 41 del suddetto Foglio 211, la derivazione avverrà mediante l'utilizzo di un tubo in polietilene mobile appoggiato sul terreno (avente diametro di 100 mm). La pompa elettrica mobile, verrà posizionata indicativamente a metà sponda. In prossimità del confine della sponda, in corrispondenza del quale è collocato il condotto idrico proveniente dall'invaso di stoccaggio artificiale a tenuta di proprietà aziendale (ubicato in area catastalmente identificata al mappale n. 596 del suddetto Foglio 211, finalizzato all'accumulo della risorsa idrica superficiale derivata dal Fiume Montone), verrà realizzato un tombino contenente un manicotto per agganciare un ulteriore tubo flessibile, con lo scopo di collegare il condotto principale alla pompa una volta in posizione. Il tracciato del cavo per l'alimentazione elettrica

sarà affiancato a quello del condotto idrico e terminerà fuori terra, tramite una scatola di derivazione posizionata sopra al tombino, per evitare danni causati dall'umidità. Tramite un ulteriore cavo la pompa verrà alimentata elettricamente per il tempo necessario. Una volta terminato il riempimento del suddetto invaso di accumulo artificiale, la pompa verrà rimossa e la sponda del fiume liberata. Il tratto interrato di tubazione di derivazione, collocato a partire dal confine del mappale n. 39 del suddetto Foglio 211, in prossimità di Via delle Vigne, verrà realizzato mediante incamiciatura del suddetto tubo in una tubazione in ferro fino a raggiungere un pozzetto di raccordo ubicato alla fine del mappale n. 41, da cui partirà una tubazione interrata adibita al trasferimento della risorsa derivata dal Fiume Montone finalizzato al riempimento del suddetto un bacino di stoccaggio a tenuta di proprietà aziendale.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso agricolo irriguo (finalizzato all'irrigazione di un comparto irriguo dichiarato di ha 13.84.00 coltivato a kiwi e di 01.61.00 coltivato a pesco nettarino, (con metodo irriguo a goccia (microjet) e ad ala gocciolante) e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 8,33 l/s;
- volume annuo complessivo pari a 36.500 mc.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA

IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con nota prot. n. 33068 del 06/05/2025, registrata n. PG/2025/83688 del 06/05/2025:

[...]

1. *La durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
2. *Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compreso il posizionamento della derivazione sulla cartografica catastale; quindi, il Richiedente, è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
3. *E' vietato eseguire nell'alveo e nelle sponde escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere oltre a quanto con questo Nulla Osta idraulico autorizzato. E' vietato altresì ingombrare aree demaniali con cose diverse dalle opere di prelievo.*
4. *L'area non potrà essere utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti anche a carattere precario né recintata in forma permanente;*
5. *L'area in cui avverrà l'attingimento dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, compresi rifiuti di qualsiasi genere anche eventualmente trasportati dalle acque così da non ostacolare il libero deflusso delle acque.*
6. *Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) i soli lavori finalizzati a mantenere pulite e funzionali le opere di presa, per una estensione complessiva di 5 mt di fronte, nei quali il Richiedente potrà provvedere allo sfalcio della sola vegetazione arbustiva spontanea e alla pulizia delle superfici spondali. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente, ad eccezione del materiale lapideo, sabbia e ghiaia che deve rimanere in ambito demaniale e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'Ufficio Territoriale Sicurezza*

Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena. Questa Agenzia, informando l'amministrazione concedente (ARPAE), si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione idraulica di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.

- 7. Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto, l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private/pubbliche, non di proprietà del richiedente, necessarie alla collocazione dell'impianto mobile di attingimento dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari privati o enti pubblici;*
- 8. L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta sollevato da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere di derivazione assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena.*
- 9. Trattandosi di una pompa elettrica, i cavi elettrici per l'alimentazione della pompa dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al margine della fascia di rispetto di almeno quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale delle amministrazioni interessate.*
- 10. Per l'esecuzione di eventuali successivi lavori di modifica dell'occupazione mediante l'opera di prelievo, il richiedente dovrà munirsi di regolare autorizzazione rilasciata dall'Amm.ne*

concedente. In caso di necessità di intervento urgente di riparazione, il Richiedente è tenuto a dare, all'UT Sicurezza Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta;

- 11. Il percorso della tubazione deve essere segnalato, con paline o altri strumenti, in accordo con lo scrivente Servizio, in modo da non creare intralcio alla manutenzione delle difese spondali;*
- 12. In caso di necessità, per interventi urgente di ripristino o sistemazione post piena, il richiedente è tenuto a dare, all'UT Sicurezza Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta, come pure ogni intervento e/o modifica alla superficie assentite e alla sua destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'UT Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena.*
- 13. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*
- 14. Resta facoltà di questo Ufficio Territoriale prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione, finalizzati all'ottimale gestione idraulica, di cui dovesse insorgere la necessità. Allo stesso modo nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica potrà*

essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e priva di qualunque materiale o manufatto;

- 15. Il ripristino ed il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti all'occupazione oggetto della presente concessione sono in capo al Concessionario.*
- 16. Essendo l'area che si chiede la concessione, all'interno della zona ZSC-ZPS IT4080009 denominata Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole, gli eventuali tagli manutentori di vegetazione all'interno del demanio idrico fluviale e dell'alveo, dovranno avvenire, con taglio selettivo, preferibilmente nella stagione tardo autunnale di ogni anno, di solito la più consona ed opportuna per questo tipo di lavorazioni , in ragione massima del 30% degli esemplari presenti, in ambito fluviale; è vietato il taglio della vegetazione nel periodo 15 marzo al 15 luglio compresi di ogni anno, salvo situazioni indifferibili per aspetti idraulici, di sicurezza generale e salvaguardia della pubblica e/o privata incolumità (ai sensi del Regolamento forestale regionale n.3 del 1 agosto 2018 Articolo 64 e della Delibera n.1919 del 04/11/2019 Approvazione delle linee guida per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione e di gestione della vegetazione e dei boschi ripariali a fini idraulici -tabella 4 e secondo le prescrizioni di cui al punto 2.4 lettera B.1 e B.2 del Disciplinare Tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000 SIC e ZPS (Deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del 18/05/2009). L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata a questo Servizio e agli altri Enti competenti per le eventuali opportune prescrizioni;*
- 17. Nell'alveo, nell'argine e nella fascia di rispetto di 10 metri all'esterno le tubazioni di condotta dovranno essere di tipo mobile disposte in vista sulla superficie, eccetto che nelle fasce orizzontali in sommità, in banca e ai lati dell'argine, dove dovrà essere consentita la percorribilità dei veicoli.*

18. *I tubi interrati o rinfianciati dovranno essere protetti se necessario contro la corrosione e avere resistenza idonea a sopportare qualsiasi carico accidentale, compreso quello di macchine da cantiere, autocarri e mezzi agricoli. I tubi di alloggiamento dovranno avere pendenza di sgrondo verso l'esterno del corpo arginale. All'uscita di ciascun tubo di alloggiamento dovrà essere realizzato, per evitare ristagni o ruscellamenti, un adeguato sistema di allontanamento dell'acqua. Durante i periodi d'inattività i tubi di alloggiamento dovranno essere opportunamente tappati alle estremità. Il Concessionario è tenuto, a richiesta del Servizio concedente, a eseguire a proprie spese verifiche di integrità e prove di tenuta delle tubazioni interrate.*
19. *Al fine di prevenire danni accidentali, per una striscia di almeno 10 metri di larghezza lungo le tubazioni, il Concessionario dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici golenali e delle fasce di rispetto, in modo da rendere l'attraversamento ben visibile. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti.*
20. *Gli estremi della concessione, le posizioni delle tubazioni interrate e altre indicazioni utili sui manufatti (tipo, percorso e profondità, ecc. conformemente alle prescrizioni impartite) dovranno essere segnalate sul luogo a cura del Concessionario con tabelle posizionate in accordo col personale dell'Amministrazione idraulica, in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale.*
21. *Il Concessionario dovrà comunicare in anticipo per iscritto il programma temporale di svolgimento dei lavori di costruzione o di adeguamento delle opere fisse.*
22. *Per l'invaso artificiale di accumulo senza sbarramento di ritenuta dovranno essere garantite idonee misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica e privata incolumità ed in particolare la presenza di:*

1. una recinzione perimetrale con un'altezza minima di mt. 1,80 con idonea cartellonistica con segnali di divieto e pericolo di annegamento;
2. un cancello di ingresso all'invaso munito di lucchetto di chiusura;
3. due salvagenti per persone e due scalette di risalita;
4. Dovrà inoltre essere effettuata una idonea manutenzione ordinaria, ovvero:
 - a. il controllo periodico della tenuta del bacino ed eventuale impermeabilizzazione oltre che della integrità della recinzione perimetrale e del cancello di accesso e di tutti i citati presidi di sicurezza;
 - b. il periodico taglio della vegetazione sull'area perimetrale per consentire il citato controllo periodico.

Si rammenta che per interventi straordinari che incidono sulle caratteristiche dell'invaso e la sua derivazione, dovranno preventivamente essere valutati ed autorizzati.

CONDIZIONI GENERALI

1. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione competente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.
2. L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali causati all'impianto di derivazione.
3. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso.

*Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, e dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare, nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione dell'Allerta meteo-idrogeologica-idraulica da parte di ARPAE Emilia-Romagna/ Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il richiedente è tenuto alla conoscenza e presa visione di tale documento, reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dal livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone **A – B** e dovranno essere mantenute operative almeno per tutto il periodo di validità della suddetta allerta e comunque finché permangono le condizioni di criticità; in particolare, ogni qualvolta una piena del corso d'acqua sia suscettibile di raggiungere le apparecchiature di prelievo queste dovranno essere rimosse e mantenute a distanza di sicurezza fino alla risoluzione della piena;*

- 4. Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare, nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione dell'Allerta meteo-idrogeologica-idraulica da parte di ARPAE Emilia-Romagna/ Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il richiedente è tenuto alla conoscenza e presa visione di tale documento, reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dal livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone **A – B** e dovranno essere mantenute operative almeno per tutto il periodo di validità della suddetta allerta e comunque finché permangono le condizioni di criticità;*

5. *L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
6. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Ufficio Territoriale;*
7. *È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie;*
8. *Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per i manufatti presenti su area del demanio idrico un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento dei manufatti, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Ufficio;*
9. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale, temporanea o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di*

adeguamento o di demolizione e ripristino dei luoghi, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente. [...]”.

ARTICOLO 4 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA)

Il prelievo della risorsa idrica superficiale, in quanto ricadente in un sito della rete natura 2000 denominato “SELVA DI LADINO, FIUME MONTONE, TERRA DEL SOLE”, sito n. 88, tipo ZSC, codice sito IT4080009, è condizionato alle seguenti Condizioni d’Obbligo generiche e quelle indicate per la specifica tipologia di intervento, rispettivamente riportate ai punti A, B, C di pag. 75 e al punto 38 A dell’Allegato A della Determina Regionale n. 14585 del 13/07/2023:

- gli interventi o le attività non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm (a 1,30 m di altezza), qualora stabili (sane e non inclinate) e non ubicate in alveo o negli argini, e non devono interessare specie tutelate dalle norme vigenti;
- l'intervento di taglio della vegetazione infestante è da considerarsi pre-valutato a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus* spp.), vitalba (*Clematis vitalba*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale;
- al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere;
- non si realizzino opere fisse in alveo o sulle sponde dei corsi d'acqua;
- non si realizzino nuove infrastrutture viarie di tipo permanente;
- si provveda al ripristino dei luoghi in caso di realizzazione di piste o di aree di deposito di tipo temporaneo;
- non sia tagliata o eliminata la vegetazione arboreo-arbustiva, viva o morta, presente;

- non si effettui la trasformazione dell'uso del suolo;
- non si effettuino scavi o movimenti di terra o di inerti anche in alveo;
- non interessi acque lentiche;
- sia rispettato il Deflusso Minimo Vitale/Deflusso Ecologico (DMV/DE) del corso d'acqua, come disciplinato dalla normativa di settore.

ARTICOLO 5 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAI PARERI ACQUISITI

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel parere rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale con nota prot. n. 5423 del 03/03/2025, registrata n. PG/2025/39951 del 03/03/2025:

“[...] si valuta che:

1- l'istanza per la sola parte relativa al punto di prelievo di acqua pubblica superficiale dalla sponda sx del Fiume Montone possa essere ritenuta conforme ai disposti del PTCP a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- *ai sensi dell'art. 28, le derivazioni da acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tali da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati; nel caso in esame l'attingimento interessa un corso d'acqua artificiale;*
- *che non venga alterato il “deflusso minimo vitale del Fiume Montone”, al fine di garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali.*

2- l'istanza per parte relativa alla condotta possa essere ritenuta conforme ai disposti del PTCP a condizione che venga rispettata la seguente prescrizione:

- *poiché “alcune parti del tracciato della condotta” ricadono all'interno del sistema forestale e boschivo tutelato dall'art. 10 del PTCP, l'utilizzo dell'impianto, così come gli eventuali*

interventi di manutenzione, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti: in particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati. Richiamando l'art. 10 comma 9 del PTCP si specifica che, nell'ipotesi che venga confermato il tracciato della condotta in progetto, qualora, per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone e cose eventualmente minacciate, si rendano necessari interventi (es.: potatura, puntellamento e, in casi straordinari, abbattimento) non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi sono sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune competente per territorio. [...].

ARTICOLO 6 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo dovuto l'utilizzo della risorsa idrica per l'anno 2025 è pari a euro 175,32) entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa Forlì-Cesena per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a euro 250,00, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 8 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2033. Entro la data di scadenza del contratto di affitto attualmente in essere tra il concessionario e il proprietario dell'area in cui è ubicato il prelievo in esame (31/12/2031), dovrà essere comunicato l'eventuale rinnovo del contratto stesso ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena. Nel caso in cui il terreno sia dato in affitto ad altra Ditta, dovrà essere contestualmente presentata istanza di cambio di titolarità. Nel caso in cui il contratto non sia rinnovato e il proprietario non intenda utilizzare il prelievo dovrà invece essere presentata istanza di rinuncia.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto a installare e a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) a valle della pompa sulla tubazione principale, nonché a trasmettere comunicazione di avvenuta installazione con le relative caratteristiche tecniche entro 6 mesi

dalla ricezione dell'atto di concessione. Il concessionario è tenuto a trasmettere anche comunicazione relativa ai volumi di risorsa prelevati nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena e all'Area Tutela e Gestione dell'Acqua della Regione Emilia-Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,27 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,38 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
9. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 11 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 13 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.